

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 1956, 237, 536, 743 e 979-A

## RELAZIONE DELLA 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE GRILLO)

Comunicata alla Presidenza il 27 marzo 2003

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica  
da diporto e del turismo nautico (n. 1956)

*approvato dalla Camera dei deputati il 23 gennaio 2003, in un testo risultante  
dall'unificazione dei disegni di legge*

**d'iniziativa dei deputati MURATORI e GERMANÀ (1574); PERLINI,  
ORICCHIO, MAIONE, MILANESE, FRATTA PASINI, PANIZ,  
PAROLI, PERROTTA, PITTELLI, RUSSO Antonio, SCHERINI,  
TABORELLI, JANNONE, LECCISI e TARDITI (2131); CARLI,  
MAZZARELLO, SUSINI, ALBONETTI, DE LUCA, GAMBINI e  
GIACCO (2900)**

*(V. Stampati Camera nn. 1574, 2131 e 2900)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 27 gennaio 2003*

E SUI

## **DISEGNI DI LEGGE**

Norme per le imbarcazioni d'epoca e di interesse storico  
e collezionistico (n. 237)

**d'iniziativa del senatore LAURO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 2001

---

Norme in materia di nautica da diporto (n. 536)

**d'iniziativa del senatore PROVERA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 2001

---

Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto  
e del turismo nautico (n. 743)

**d'iniziativa del senatore GRILLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 2001

---

Provvedimenti di sostegno del settore della nautica da diporto  
e del turismo nautico (n. 979)

**d'iniziativa dei senatori CUTRUFO, ASCIUTTI, BERGAMO,  
BETTAMIO, CANTONI, CARUSO Antonino, CAVALLARO,  
CREMA, DEMASI, DENTAMARO, D'IPPOLITO VITALE,  
GRILLO, IZZO, LAURO, LIGUORI, MUGNAI, PALOMBO,  
SALINI, SCARABOSIO, SEMERARO, TREMATERRA, TURRONI,  
VERALDI e VICINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 2001

---

*dei quali la Commissione propone l'assorbimento  
nel disegno di legge n. 1956*

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	4
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	7
Disegni di legge:		
– n. 1956, testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione .....	»	8
– n. 237, d’iniziativa del senatore Lauro .....	»	35
– n. 536, d’iniziativa del senatore Provera .....	»	37
– n. 743, d’iniziativa del senatore Grillo .....	»	45
– n. 979, d’iniziativa dei senatori Cutrufo ed altri .....	»	55

ONOREVOLI SENATORI. - Il settore della nautica, grazie anche ai risultati conseguiti dall'industria del nostro Paese nei mercati internazionali, ha compiuto negli ultimi anni un'evoluzione particolarmente significativa. La nautica da diporto da attività elitaria e per pochi, si è trasformata in fenomeno di interesse popolare e strumento di impulso per lo sviluppo turistico del nostro Paese, con significative ricadute economiche ed occupazionali. Tuttavia il contesto congiunturale di rallentamento dell'economia internazionale, unitamente ad un unanime riconoscimento del sensibile fattore moltiplicatore dell'indotto economico che il settore può generare, costituiscono oggi le motivazioni principali per un provvedimento utile a fornire un impulso alla nautica da diporto sul mercato nazionale. Inoltre, nell'ambito legislativo che oggi attiene al settore, l'evoluzione tecnologica della produzione, la maturata sensibilità dell'utenza ed il contesto normativo europeo, portano a ritenere che il comparto intero debba fruire di una rinnovata legislazione che permetta uno sviluppo della nautica da diporto adeguata alle caratteristiche climatiche e morfologiche del nostro Paese.

Il testo proposto dalla Commissione coincide, salvo alcune modifiche all'articolo 15, con il disegno di legge n. 1956, approvato dalla Camera dei deputati, nel quale la Commissione propone vengano assorbiti i disegni di legge nn. 237, 536, 743 e 979, presentati al Senato.

Con l'articolo 1 vengono apportate modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, che fin dalla sua originaria concezione di poneva l'obiettivo di dettare norme specifiche per la nautica, riconoscendo la peculiarità della navigazione da diporto rispetto a quella marittima normata dal codice della navigazione.

Vengono in particolare riconosciuti quali parametri di misurazione delle unità da diporto e dei relativi motori di propulsione quelli dettati dagli standard internazionali, contemplando altresì l'ampliamento della categoria del natante ai dieci metri di lunghezza dello scafo. Per snellire il processo di registrazione, particolarmente nella stagione estiva, viene contemplata la possibilità di immatricolare provvisoriamente, in tempi brevi, l'unità da diporto, mediante procedura semplificata. Le specie di navigazione vengono adeguate a quanto previsto dalla normativa europea. Vengono dettate nuove norme in materia di numero massimo delle persone trasportabili e di titoli professionali per il comando ed il personale di bordo. Vengono adeguate le sanzioni amministrative in caso di condotta dell'unità senza abilitazione. In ottemperanza alle norme europee vengono semplificate le procedure per l'installazione a bordo degli apparati ricetrasmittenti (VHF). L'articolo 2, riconoscendo l'importanza dell'attività del noleggio come elemento di sviluppo del turismo nautico, detta nuove norme per la disciplina del noleggio e locazione di unità da diporto, contemplando in particolare l'adozione di specifici requisiti in materia di sicurezza della navigazione, numero minimo dei componenti l'equipaggio e titoli professionali per il comando ed i servizi di bordo. L'articolo 3, contemplando l'iscrizione nel Registro internazionale di cui alla legge n. 30 del 1998 delle navi da diporto adibite esclusivamente al noleggio, pone finalmente le condizioni per far fronte alla concorrenza del Registro inglese, oggi più adeguato e competitivo per tali tipi di unità nella produzione delle quali il nostro Paese è *leader* mondiale. Per tali navi adibite a noleggio, viene contemplata la classificazione da parte

di ente di classificazione autorizzato, nonché l'adozione di un apposito regolamento di sicurezza. L'articolo 4, per facilitare il rispetto delle norme di salvaguardia delle aree marine protette da parte dei diportisti armonizzando le modalità di indicazione dei divieti di navigazione, pone l'obbligo di segnalazione per le stesse mediante sistemi e strumenti internazionalmente riconosciuti. L'articolo 5 modifica il codice della navigazione accentrando alle direzioni marittime la registrazione delle navi maggiori e adeguando le sanzioni amministrative comminate in caso di mancato rispetto delle normative in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative. L'articolo 6 conferisce delega al Governo per l'emanazione di un codice sulla nautica da diporto atto ad armonizzare le normative nazionali nella materia della nautica, apportando, ove necessario, semplificazioni in materia di gestione amministrativa, iscrizione e visite di sicurezza delle unità da diporto. Viene contemplata l'adozione di una nuova tabella dei tributi, viene eliminata la duplicazione di competenze tra uffici marittimi e motorizzazione, vengono adottate nuove procedure di vigilanza alla produzione delle dotazioni di sicurezza. Sono inoltre previste nuove soluzioni organizzative atte a fornire tempestive informazioni all'utenza, nonché una revisione delle patenti nautiche con l'obiettivo di armonizzarle a livello europeo. L'articolo 7 risulta particolarmente innovativo per il settore della nautica, conferendo rilievo alle unità da diporto di particolare interesse storico ed identificandole quali beni culturali ai sensi del decreto legislativo n. 490 del 1999. Tali unità dovranno possedere più di venticinque anni di età e possedere particolari requisiti in materia di progettualità, tecnica costruttiva, traguardi sportivi o tecnici raggiunti, interesse storico o etnologico, sviluppo sociale ed economico del Paese. Ad un'apposita

commissione viene conferito il compito di definire l'ottemperanza delle unità ai requisiti previsti. L'articolo 8 accentra le competenze in materia di ordinanze di polizia marittima e limiti di navigazione, al capo del circondario marittimo. L'articolo 9, per evitare duplicazioni di competenze ed eccessivi controlli in mare non motivati, riconduce al Corpo delle capitanerie di porto la preminente competenza dei controlli relativi alla sicurezza della navigazione da diporto. L'articolo 10, modificando il regio decreto n. 1814 del 1927, contempla l'adozione di una targa ripetitrice, in luogo della attuale con numerazione progressiva distinta, per i rimorchi della nautica aventi massa inferiore a 3,5 tonnellate. L'articolo 11 rende facoltativa l'inchiesta formale prevista dal codice della navigazione in caso di sinistro tra unità da diporto, con l'eccezione di quelle adibite a noleggìo. L'articolo 12 prevede che le azioni emesse da società concessionarie di porti turistici che attribuiscono diritto all'utilizzo dei posti barca non costituiscano strumento finanziario ai sensi della normativa vigente prevista per le intermediazioni di società finanziarie. L'articolo 13 precisa che la durata di sei anni, rinnovabile alla scadenza, per le concessioni demaniali, di cui alla legge n. 88 del 2001, si applica limitatamente alla gestione di stabilimenti balneari. L'articolo 14 accorda stanziamenti superiori alla misura del 25 per cento, se permessa dagli stanziamenti relativi previsti, per i benefici di cui alla legge n. 289 del 2002. L'articolo 15 abroga definitivamente la tassa di stazionamento per tutte le unità da diporto. Al riguardo, la Commissione ha approvato un unico emendamento al testo trasmesso dalla Camera dei deputati, finalizzato proprio a reperire le risorse per la copertura finanziaria derivante da quest'ultima norma.

GRILLO, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAFFIOLI)

**sul disegno di legge n. 1956**

Roma, 4 marzo 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, osservando tuttavia come il rinvio ad una disciplina regolamentare statale, operato dall'articolo 2, comma 3, del disegno di legge, in materia di qualificazione professionale del personale operante sulle navi e sulle unità da diporto, che rientra tra quelle demandate alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni, appaia confligente con il disposto dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione. Analogamente si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità del rinvio ad una fonte regolamentare statale in materia di sicurezza delle navi da diporto prevista dall'articolo 3, comma 3.

La Commissione osserva inoltre come la decorrenza degli effetti delle disposizioni dell'articolo 3, regolata dal comma 6 del medesimo articolo, debba essere più opportunamente riferita alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, piuttosto che alla data della sua pubblicazione.

Si invita infine la Commissione di merito a verificare la compatibilità delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, con le norme dello statuto della regione Sicilia e con le relative norme di attuazione.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: TAROLLI)

**sul disegno di legge n. 1956 e sull'emendamento 15.1000**

Roma, 20 marzo 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 15.1000.

Esaminato, altresì, l'emendamento 15.1000, esprime parere non ostativo condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla sostituzione, all'alinea del comma 3, della parole: «valutato in» con le seguenti: «pari a».

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1971,  
n. 50)

1. Alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime e in quelle interne.

2. È navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro.

3. Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

a) "unità da diporto": ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;

b) "nave da diporto": ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo gli opportuni *standard* armonizzati;

c) "imbarcazione da diporto": ogni unità con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, misurata secondo gli opportuni *standard* armonizzati;

d) "natante da diporto": le unità individuate ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.

4. Le unità da diporto possono essere utilizzate mediante contratti di locazione e di noleggio e per l'insegnamento della navigazione da diporto, nonché come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1971,  
n. 50)

*Identico*



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5. Ai fini della presente legge, per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio, come definita dalla norma armonizzata adottata con decreto del Ministro delle attività produttive ai sensi dell'allegato II, punto 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.

6. Per ogni singolo motore il costruttore, ovvero il suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione europea, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonché dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle capitanerie di porto. Il modello dei registri è approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I registri delle imbarcazioni da diporto tenuti dagli uffici marittimi minori sono accentrati presso la sede delle capitanerie di porto o degli uffici circondariali marittimi da cui dipendono.

2. Con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti designa, in base alle esigenze del territorio su cui operano e alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri di iscrizione, gli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle unità da diporto.

3. Prima di mettere in servizio una unità da diporto, l'acquirente deve chiedere l'assegnazione del numero di immatricolazione presentando domanda ad uno degli uffici de-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tentori dei registri di cui al comma 1. Alla domanda deve essere allegata:

a) copia della fattura attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalità, l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonché la descrizione tecnica dell'unità stessa;

b) dichiarazione di conformità;

c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori entro bordo di propulsione installati a bordo;

d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell'intestatario della fattura per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'unità stessa fino alla data della presentazione del titolo di proprietà di cui al comma 4.

4. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione dell'unità condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà da effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati una licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.

5. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprietà, l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza devono essere restituiti all'ufficio che li ha rilasciati e il proprietario dell'unità deve presentare domanda di iscrizione allegando il titolo di proprietà e la documentazione prevista dalle lettere b) e c) del comma 3.

6. Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unità da diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico, l'avente diritto, o un suo legale rappresentante, deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione.

7. L'avente diritto che intende alienare o trasferire all'estero la propria unità da diporto

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

deve chiedere l'autorizzazione alla dismissione di bandiera.

8. L'avente diritto può chiedere la cancellazione della propria unità dal registro di iscrizione di cui al comma 1 nei seguenti casi:

- a) per perdita effettiva o presunta;
- b) per demolizione;
- c) per trasferimento o vendita all'estero;
- d) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti»;

c) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - 1. Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nel registro di cui all'articolo 5, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta.

2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della società estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.

3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia.

4. I cittadini italiani residenti all'estero che intendono iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nel registro di cui all'articolo 5 devono nominare un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta»;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

d) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - 1. Alle navi da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che ne autorizza la navigazione in acque marittime e interne senza alcun limite, nonchè il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.

2. Alle imbarcazioni da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che le autorizza al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione rilevate dalla dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, nonchè il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.

3. I documenti di navigazione rilasciati dagli uffici marittimi sono riconosciuti validi anche per le acque interne; quelli rilasciati dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici sono riconosciuti validi anche per le acque marittime.

4. Le specie di navigazione previste per le unità da diporto di cui al comma 2 sono:

a) per le unità senza marcatura CE:

1) senza alcun limite nelle acque marittime e in quelle interne;

2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime;

b) per le unità con marcatura CE:

1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

agitato), per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,50 metri, per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni»;

e) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - *I.* Le licenze di navigazione sono redatte su moduli conformi ai modelli approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con allegato il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12.

2. Sulla licenza di navigazione, oltre ai dati previsti dall'articolo 33 e alle annotazioni per le attività di locazione, di noleggio e insegnamento della navigazione da diporto, sono riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dell'unità, il nome del proprietario, il nome dell'unità, se richiesto, l'ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione autorizzata. Sono inoltre annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali e di godimento e di garanzia sull'unità di cui è stata chiesta la trascrizione.

3. Le licenze di navigazione sono rinnovate in caso di cambio del numero e della sigla dell'ufficio di iscrizione ovvero di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, dell'apparato motore, del nome dell'unità e del tipo di navigazione autorizzata.

4. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti dalla presente legge sono

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato. La copia della denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell'unità sia in corso di validità.

5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati al competente ufficio anche mediante mezzi elettronici o informatici»;

f) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - 1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilità delle unità e fa parte dei documenti di bordo. Esso è rilasciato, convalidato o rinnovato con le procedure previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478»;

g) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - 1. Sono natanti:

- a) le unità da diporto a remi;
- b) le unità da diporto di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo gli opportuni *standard* armonizzati;
- c) ogni unità da diporto di cui alla lettera a) e alla lettera b), destinata dal proprietario alla sola navigazione in acque interne.

2. I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 5, della licenza di navigazione di cui all'articolo 9 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 12. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. I natanti non marcati CE possono navigare:

a) entro 6 miglia dalla costa, ad eccezione di quelli denominati *jole*, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, che possono navigare entro un miglio dalla costa, nonché degli *acquascooter* o moto d'acqua e mezzi simili, disciplinati con ordinanze delle competenti autorità marittime e della navigazione interna;

b) entro 12 miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico autorizzato o notificato; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo.

4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza, di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.

5. L'utilizzazione dei natanti da diporto finalizzata alla locazione o al noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale è disciplinata, per quanto concerne le modalità della loro condotta, con ordinanza del capo del circondario»;

h) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 33. - 1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorità che rilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili, sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata per l'iscrizione dell'unità.

2. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili è documentato come segue:

a) per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore o dal manuale

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

b) per le unità non munite di marcatura CE:

1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità del costruttore;

2) se non omologate, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478.

3. È responsabilità del comandante o del conduttore dell'unità da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri»;

i) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Art. 35. - *I.* A giudizio del comandante o del conduttore, i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualità di ospiti purchè abbiano compiuto il sedicesimo anno di età per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di età per i servizi di macchina.

2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna.

3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto, in qualità di ospiti, purchè abbiano compiuto il sedicesimo anno di età»;

l) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

«Art. 37. - *I.* Il proprietario di una unità da diporto, qualora intenda imbarcare quali

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

membri dell'equipaggio marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve preventivamente richiedere all'autorità competente apposito documento, redatto in conformità al modello di cui al decreto del Ministro per la marina mercantile 20 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 24 maggio 1973, ai fini dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento»;

m) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Art. 39. - 1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto senza avere conseguito la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro; la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto senza la prescritta abilitazione perchè revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti; la sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.

2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto con una abilitazione scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chi nell'utilizzo di una unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro. Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, non osserva una disposizione della presente legge o un provvedimento emanato dall'autorità competente in base alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 500 euro.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, si applica la sanzione della sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni. Il periodo di sospensione della navigazione è riportato sulla licenza di navigazione medesima»;

n) il primo comma dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:

«La responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, è regolata dall'articolo 2054 del codice civile»;

o) il primo e il secondo comma dell'articolo 48 sono sostituiti dai seguenti:

«Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano alle unità da diporto, come definite all'articolo 1, comma 3, della presente legge, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.

Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati»;

p) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

«Art. 49. - 1. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri è fatto obbligo di installare un impianto rice-trasmittente in radiotelefonìa ad onde etto-metriche secondo le norme stabilite dall'autorità competente.

2. A tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, che

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

navigano a distanza superiore alle 6 miglia dalla costa, è fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.

3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformità dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unità proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo. Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformità sono soggetti al collaudo da parte dell'autorità competente.

4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorità competente e corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all'ufficio di iscrizione dell'unità, che provvede:

a) all'assegnazione del nominativo internazionale;

b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;

c) alla trasmissione all'autorità competente della documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.

5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della licenza definitiva; la licenza è riferita all'apparato radiotelefonico di bordo ed è sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato stesso.

6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all'ispettorato regionale avente la giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unità in cui l'apparato viene installato.

7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all'obbligo di affidamento della gestione ad una società concessionaria e di corresponsione del relativo canone.

8. I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici stipulati con le società concessionarie possono essere disdettati alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta è inviata all'autorità competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assunzione di responsabilità della funzionalità dell'apparato e l'impegno ad utilizzare l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della navigazione.

9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha validità anche per l'impiego dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione.

10. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre, quando lo ritenga opportuno o su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti»;

q) l'articolo 54 è sostituito dal seguente:

«Art. 54. - *l.* Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro il 30 settembre 2003, le norme di attuazione della presente legge»;

r) dopo l'articolo 54, è inserito il seguente:

«Art. 54-*bis.* - *l.* I procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto devono essere portati a termine entro venti giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione di cui all'articolo 54 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dal comma 1, lettera *q*), del presente articolo, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme di attuazione previgenti.

Art. 2.

*(Unità da diporto  
impiegate in attività di noleggio)*

1. La lettera *b*) del comma 8 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, è sostituita dalla seguente:

«*b*) per noleggio di unità da diporto, il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio».

2. È istituita la qualifica professionale di comandante di nave da diporto adibita al noleggio.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati uno o più regolamenti concernenti:

*a*) il conseguimento della qualificazione professionale di comandante di nave da diporto adibita al noleggio di cui al comma 2;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

*(Unità da diporto  
impiegate in attività di noleggio)*

*Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

b) la disciplina in materia di sicurezza delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio, nonché la determinazione del numero minimo dei componenti l'equipaggio, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

c) i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio e delle navi da diporto;

d) l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, come modificato dal presente articolo.

4. Il comma 13 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, è abrogato.

5. Le condizioni economiche, normative, previdenziali e assicurative dei marittimi italiani e comunitari imbarcati sulle unità da diporto impiegate in attività di noleggio sono disciplinate dalle norme vigenti in materia di contratto di arruolamento e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

6. Fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, il rapporto di lavoro del personale non comunitario imbarcato a bordo delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio è disciplinato dalle disposizioni vigenti nello Stato italiano o nello Stato di appartenenza del marittimo non comunitario a scelta delle parti e comunque nel rispetto delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro per il settore del lavoro marittimo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

*(Navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche)*

1. Possono essere iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, ed essere assoggettate alla relativa disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel Registro internazionale:

a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio;

b) sono munite di certificato di classe rilasciato da uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;

c) sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui al comma 3.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1.

4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con equipaggio di due persone, più il comandante, di nazionalità italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante può aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalità.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

*(Navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche)*

*Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica la limitazione concernente i servizi di cabotaggio disposta dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni.

6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 3, hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del regolamento di cui al comma 2, lettera c).

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4,338 milioni di euro per l'anno 2003, 7,288 milioni di euro per l'anno 2004 e 6,024 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Segnalazione delle aree  
dei parchi e delle riserve marine)*

1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-bis. I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dal-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

*(Segnalazione delle aree  
dei parchi e delle riserve marine)*

*Identico*



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*l'Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISM-IALA)».*

2. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis.* Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma *9-bis*, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera *e*), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro».

3. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«*2-bis.* La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma *9-bis*, e la persona al comando o alla conduzione dell'unità da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area».

Art. 5.

*(Modifiche al codice della navigazione)*

1. Al primo comma dell'articolo 146 del codice della navigazione, le parole: «e dagli altri uffici designati dal Ministro per le comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, sedi di direzione marittima. Le matricole tenute dai compartimenti marittimi che non siano sede di direzione marittima e dagli altri uffici sono accentrate presso le direzioni marittime sovraordinate».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

*(Modifiche al codice della navigazione)*

*Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Dopo il primo comma dell'articolo 1164 del codice della navigazione, è aggiunto il seguente:

«Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro».

Art. 6.

*(Delega al Governo per l'emanazione del codice sulla nautica da diporto. Disposizioni varie)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati, un decreto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento e armonizzazione di tutte le normative nazionali e comunitarie comunque rilevanti nella materia della nautica da diporto;

b) semplificazione e snellimento delle procedure, tenendo conto anche delle seguenti misure:

1) semplificazione e snellimento del procedimento di iscrizione e di trascrizione nei registri delle imbarcazioni e delle navi da diporto e delle procedure attinenti al rilascio e al rinnovo del certificato di sicurezza nonchè alla istituzione di registri nazionali;

2) revisione dell'obbligo di stazzatura per le unità da diporto;

3) rinvio alle norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

*(Delega al Governo per l'emanazione del codice sulla nautica da diporto. Disposizioni varie)*

*Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

e delle imbarcazioni da diporto e alle norme EN/ISO 8665 per l'accertamento della potenza dei relativi motori, ai sensi della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, e successive modificazioni;

4) previsione di una nuova tabella unica in materia di tributi per le prestazioni e i servizi resi dagli organi dello Stato competenti in materia di navigazione da diporto, che sostituisca le tabelle previste da precedenti disposizioni;

5) semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi all'utilizzo, per le sole esigenze di soccorso, delle stazioni radiofoniche in dotazione alle unità da diporto;

c) eliminazione delle duplicazioni di competenza sulla base delle seguenti ulteriori misure:

1) revisione delle competenze degli uffici marittimi e della motorizzazione civile in materia di nautica da diporto;

2) affidamento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero delle attività produttive della vigilanza sulla rispondenza alle norme tecniche di attrezzature e dotazione da utilizzare a bordo di unità da diporto;

d) previsione di soluzioni organizzative tali da garantire una completa, efficace e tempestiva informazione a favore dell'utenza;

e) revisione della disciplina delle patenti nautiche nel contesto comunitario e in quello degli accordi internazionali stipulati dall'Italia, in modo da coordinare le competenze amministrative e definire nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili;

f) previsione dell'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione marinara anche prevedendo la creazione di specifici corsi di istruzione per il settore del turismo nautico;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

g) previsione dell'emanazione delle norme regolamentari necessarie all'adeguamento delle disposizioni attuative in materia di nautica da diporto, ivi incluse quelle in materia di sicurezza della navigazione, prevedendo, tra l'altro, l'uso obbligatorio di dispositivi di sicurezza elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori;

h) indicazione espressa delle norme da intendere abrogate alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Governo trasmette alle Camere lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, accompagnato dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro venti giorni dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

4. Il Governo, esaminati i pareri di cui al comma 3, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente comma, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può emanare, con la procedura di cui al presente

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

articolo, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni integrative o correttive del medesimo decreto legislativo.

6. Gli uffici competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente agli illeciti amministrativi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 aprile 2001, n. 78, sono le Capitanerie di porto.

7. A decorrere dal 1° luglio 2004, le attribuzioni relative ai beni del demanio marittimo, già trasferite alla regione Sicilia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1977, n. 684, sono esercitate direttamente dall'amministrazione regionale.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 7.

(*Unità navali storiche*)

1. Sono considerati beni culturali, ai sensi e per gli effetti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le navi e i galleggianti di cui all'articolo 136 del codice della navigazione e le unità da diporto di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come da ultimo modificato dalla presente legge, compresi i beni navali che ne siano dotazione o accessorio, che abbiano più di 25 anni di età dal momento della costruzione e presentino almeno uno dei seguenti requisiti:

a) rappresentino un caso particolare per la peculiarità progettuale, tecnica, ar-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

(*Unità navali storiche*)

*Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

chitettonica o ingegneristica della costruzione o per la scelta dei materiali impiegati;

b) abbiano raggiunto traguardi sportivi o tecnici che li abbiano resi conosciuti ovvero siano stati protagonisti di eventi particolari;

c) rivestano un interesse storico o etnologico o derivante dalle personalità che li hanno posseduti;

d) abbiano contribuito attivamente allo sviluppo sociale ed economico del Paese;

e) siano fedeli riproduzioni di imbarcazioni storiche, purchè utilizzati come strumenti sussidiari, illustrativi e didattici.

2. I beni di cui al comma 1 sono soggetti alla disciplina di cui ai capi I e II del titolo I del citato testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

3. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, nomina una commissione incaricata di esprimersi obbligatoriamente su:

a) il possesso dei requisiti di cui al comma 1;

b) i provvedimenti di individuazione, di tutela, di valorizzazione, di conservazione, di restauro e altri interventi sui beni di cui al comma 1;

c) il possesso dei requisiti di professionalità e di affidabilità da parte dei cantieri navali nazionali e degli artigiani maestri del legno, ivi compresi i maestri d'ascia e assimilati, che possono procedere agli interventi di restauro dei beni di cui al comma 1.

4. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 8.

*(Ordinanze di polizia marittima)*

1. In deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal capo del compartimento marittimo.

Art. 9.

*(Disposizioni inerenti i controlli di sicurezza della navigazione)*

1. I controlli relativi alla sicurezza della navigazione rientrano nella preminente competenza del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica, con specifiche direttive, i criteri per lo svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto.

Art. 10.

*(Modifica all'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814)*

1. All'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi volumi, con fogli aventi numerazione progressiva propria, distinta da quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

*(Ordinanze di polizia marittima)*

*Identico*

Art. 9.

*(Disposizioni inerenti i controlli di sicurezza della navigazione)*

*Identico*

Art. 10.

*(Modifica all'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814)*

*Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 11.

*(Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali)*

1. In caso di sinistro concernente in modo esclusivo unità da diporto non adibite al noleggio, ove dal fatto non derivi l'apertura di procedimento penale, l'inchiesta formale di cui all'articolo 579 del codice della navigazione è disposta solo ad istanza degli interessati.

Art. 12.

*(Azioni emesse da società concessionarie di porti o approdi turistici)*

1. Le azioni emesse da società concessionarie di porti o approdi turistici le quali attribuiscono il diritto all'utilizzo di posti di ormeggio presso tali strutture non costituiscono strumento finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 13.

*(Disposizioni interpretative)*

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 10, commi 1 e 2, della legge 16 marzo 2001, n. 88, si applicano soltanto alle concessioni demaniali marittime per l'esercizio e la gestione di stabilimenti balneari.

Art. 14.

*(Sgravi contributivi)*

1. I benefici di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

*(Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali)*

*Identico*

Art. 12.

*(Azioni emesse da società concessionarie di porti o approdi turistici)*

*Identico*

Art. 13.

*(Disposizioni interpretative)*

*Identico*

Art. 14.

*(Sgravi contributivi)*

*Identico*



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

possono essere accordati anche in misura superiore al 25 per cento qualora consentito dagli stanziamenti allo scopo previsti.

Art. 15.

(*Disposizioni abrogative*)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) gli articoli 2, 3, 29, 34, 40, 41 e 42 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni;

b) gli articoli 15, 17 e 18 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni;

c) l'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, e successive modificazioni;

d) il comma 3-*bis* dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n. 202, e successive modificazioni;

e) i commi 6 e 12-*bis* dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

f) l'articolo 3 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni;

g) gli articoli 11, 12, 13, 14, 18, comma 2, e 19, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, abrogato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, non è più dovuta.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 10.870.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stan-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 15.

(*Disposizioni abrogative*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, **valutato in** 10.870.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stan-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando:

**a) quanto a 2.941.000 euro per l'anno 2003, 2.120.000 euro per l'anno 2004 e 5.791.000 euro a decorrere dall'anno 2005, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;**

**b) quanto a 7.929.000 euro per l'anno 2003, 5.456.000 euro per l'anno 2004 e 5.079.000 euro a decorrere dall'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;**

**c) quanto a 3.294.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.**

4. *Identico.*

**DISEGNO DI LEGGE N. 237**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE LAURO

## Art. 1.

1. Sono considerate di valore storico ai sensi della presente legge le imbarcazioni, battenti bandiera italiana, costruite da almeno venticinque anni e che annoverino uno o più dei seguenti requisiti:

a) siano state progettate o costruite in base a criteri tecnici innovativi all'epoca della progettazione o costruzione;

b) rappresentino un caso particolare per il tipo e l'accuratezza della costruzione e per la scelta dei materiali impiegati;

c) abbiano avuto ancora o abbiano raggiunto traguardi sia sportivi che tecnici che le abbiano rese conosciute nell'ambiente marittimo o sportivo o protagoniste di eventi particolari;

d) rivestano un interesse storico per le personalità che le hanno possedute;

e) abbiano contribuito attivamente allo sviluppo sociale ed economico del Paese.

2. Sono altresì considerate di valore storico le imbarcazioni che, pur non avendo i requisiti di cui al comma 1, siano fedeli riproduzioni di imbarcazioni storiche utilizzate come strumenti sussidiari, illustrativi e didattici.

## Art. 2.

1. Le imbarcazioni riconosciute di valore storico ai sensi dell'articolo 1 sono esenti da qualsiasi onere fiscale e da qualsiasi tipo di classificazione.

2. Sono altresì soggetti a riduzioni fiscali gli acquisti di materiali necessari al restauro e alla manutenzione dell'imbarcazione.

## Art. 3.

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali emana, con proprio decreto, un regolamento finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 nominando una commissione di esperti per la valutazione delle richieste di riconoscimento del valore storico delle imbarcazioni.

## Art. 4.

1. A seguito del riconoscimento del valore storico l'imbarcazione è iscritta in un apposito albo tenuto dal Ministero per i beni e le attività culturali.

## Art. 5.

1. L'armatore dell'imbarcazione di valore storico che ne faccia espressa richiesta può godere di un finanziamento quantificabile a mezzo perizia valutata dalla commissione di cui all'articolo 3, finalizzato esclusivamente al restauro dell'imbarcazione. La commissione verifica inoltre l'aderenza delle modalità esecutive di restauro al progetto iniziale e al principio ispiratore della presente legge.

2. Il finanziamento finalizzato al restauro dell'imbarcazione è destinato al proprietario di quest'ultima che gestisce le modalità di esecuzione del restauro con la supervisione di un delegato della commissione di cui all'articolo 3.

3. L'imbarcazione che beneficia del restauro di cui ai commi 1 e 2 non può essere ceduta a terzi dall'armatore prima di cinque anni dalla data di completamento del restauro. Decorso tale termine, l'imbarcazione

può essere ceduta esclusivamente a persone di cittadinanza italiana o a persone giuridiche aventi sede nel territorio italiano.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello

stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE N. 536**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE PROVERA

## Art. 1.

*(Finalità della legge)*

1. La presente legge definisce i principi fondamentali e le norme procedurali in materia di porti d'interesse turistico, di porti turistici e di punti di ormeggio, allo scopo di favorire e di garantire l'ordinato e sicuro esercizio della navigazione da diporto, nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale.

2. La presente legge definisce altresì i principi e le norme procedurali in materia di turismo nautico.

## Art. 2.

*(Porto di interesse turistico, porto turistico, punto d'ormeggio)*

1. Sono porti turistici esclusivamente quei complessi di opere realizzati al di fuori dei porti, in regime di concessione demaniale marittima, per l'ormeggio ed il ricovero delle sole unità di diporto, nonchè forniti di servizi di assistenza e di ricettività turistica.

2. Sono punti di ormeggio gli impianti specializzati, piattaforme e punti galleggianti, connessi alle attività ricettive turistiche destinati alla sicurezza della navigazione da diporto, attrezzati per la sosta, l'assistenza tecnica e il rifornimento di carburante, installati a distanza coordinata secondo piani regionali, lungo il litorale marittimo, nelle acque interne e nei porti classificati. Al punto di ormeggio possono essere asserviti impianti di ricovero a terra, come piazzali di parcheggio e strutture di rimessaggio e di insila-

mento, nonchè attrezzature turistiche e ricettive.

3. Le zone di ormeggio accolte in porti commerciali e nei porti classificati, ovvero banchine e aree retrostanti, possono essere trasformate in punto d'ormeggio previa modifica del piano regolatore del porto.

4. Sono punti di ormeggio anche piccoli scali, costituiti da attracchi realizzati al di fuori di strutture ricettive commerciali, spesso per servire una o poche sedi litoranee.

## Art. 3.

*(Competenza regionale in materia di turismo nautico)*

1. Il turismo nautico è l'esercizio della navigazione a fini turistici e ricreativi e l'insieme delle attività economiche e sociali connesse a tale esercizio.

2. Il turismo nautico è riconosciuto quale attività turistica di competenza delle regioni, con l'eccezione della sicurezza della navigazione, delle norme di navigazione e di quelle relative al settore della costruzione delle unità da diporto.

3. Le funzioni di indirizzo ai fini dello sviluppo del turismo nautico, della qualità dell'offerta e in materia di imprese del settore sono attribuite al Ministero delle attività produttive.

## Art. 4.

*(Piano della portualità turistica regionale)*

1. Al fine di coordinare la funzionalità delle infrastrutture portuali, i servizi di assistenza per l'esercizio e la navigazione da diporto e le relative infrastrutture turistiche, ricettive, ricreative, culturali, connesse con l'area portuale, le regioni si dotano di un piano della portualità turistica comprendente la realizzazione, la ristrutturazione e l'ampliamento dei porti di interesse turistico, dei

porti turistici e dei punti di ormeggio così come specificati nell'articolo 2. Il piano individuata, altresì, i porti di rilevanza regionale.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, nell'ambito del territorio costiero di rispettiva competenza, si dotano del piano della portualità turistica nel rispetto dei piani di coordinamento territoriale, dei piani urbanistici, nonché delle norme di tutela di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, e tenuto conto delle funzioni turistiche dei porti classificati ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni.

3. La localizzazione di cui al comma 2 è determinata in relazione alle esigenze della navigazione da diporto, alla morfologia del territorio, alle esigenze di tutela ambientale e ai programmi di sviluppo turistico delle zone retrostanti.

4. Per le opere di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, il piano della portualità turistica deve avere il preventivo nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al solo fine della sicurezza alla navigazione, e del Ministero della difesa.

5. Per le opere di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, deve essere anche preventivamente ottenuto il nulla osta dell'ente porto, ove previsto.

6. L'identificazione delle aree di preminente interesse nazionale, prevista dall'articolo 59, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non può riguardare zone previste nei piani della portualità turistica se non previa modifica dei piani medesimi a mezzo delle stesse procedure di approvazione.

7. La modifica dei piani della portualità turistica per sopraggiunte esigenze di preminente interesse nazionale in relazione alla sicurezza dello Stato, è effettuata ai sensi del-

l'articolo 59, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

8. I nulla osta di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciati dalle amministrazioni competenti entro novanta giorni dalla data della richiesta comprensivi anche delle eventuali richieste di integrazioni che sono prodotte entro venti giorni dalla richiesta. In caso contrario il termine è prolungato del pari tempo ritardato di consegna; decorsi tali termini vale il silenzio assenso.

#### Art. 5.

##### *(Contenuti del piano della portualità turistica regionale)*

1. Il piano della portualità turistica contiene:

a) l'ubicazione dei porti di interesse turistico, dei porti turistici o dei punti di ormeggio, come definiti dall'articolo 2;

b) la relazione geomorfologica dettagliata di inseribilità dell'opera in base alla dinamica marina dei paraggi interessati e dei relativi segmenti costieri;

c) l'ampliamento o la ristrutturazione delle opere esistenti di cui all'articolo 2;

d) notizie sulla posizione del porto in ordine al piano regolatore urbano in correlazione al piano regolatore del porto rispetto alle aree di preminente vocazione turistica, nonché all'assetto del territorio ed alla viabilità;

e) la capacità della ricezione per lo stanziamento e per il transito delle unità da diporto;

f) la delimitazione dell'area demaniale;

g) i servizi sussidiari connessi d'interesse turistico;

h) la distanza intercorrente tra le strutture portuali, gli approdi turistici, i punti di ormeggio, che non deve superare le 30 miglia;

i) l'individuazione dei porti di transito da quelli stanziali;

l) le distanze intercorrenti con i centri urbani dell'entroterra e con le località di interesse culturale e artistico;

m) il programma organico e funzionale del sistema delle infrastrutture portuali turistiche tra loro complementari e collegate con l'entroterra in modo da costruire un segmento qualitativo del turismo regionale;

n) norme obbligatorie riguardanti gli *standard* di dotazione di impianti di sicurezza;

o) norme che disciplinano il diniego del comune alle richieste dei privati;

p) lo schema di connessione tipo.

#### Art. 6.

##### *(Predisposizione del piano della portualità turistica regionale)*

1. L'inserimento delle infrastrutture portuali definite ai sensi dell'articolo 2 nel piano della portualità turistica regionale avviene per iniziativa della regione o a richiesta degli enti locali o dei privati proprietari delle necessarie aree litoranee, che intendono costruire o ristrutturare e gestire i complessi portuali ed i relativi servizi delle opere di cui all'articolo 2, mediante concessione demaniale marittima. I privati acquisiscono preventivamente il benessere del comune nel quale ricade l'iniziativa che intendono presentare alla regione. Il comune, entro novanta giorni dalla richiesta, deve deliberare; in caso di diniego la delibera è adeguatamente motivata, sulla base di elementi tecnici, economici, giuridici, urbanistici e ambientali, in eventuale controdeduzione rispetto a quelli presentati dal richiedente.

2. Il piano di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e nei sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione possono essere formulate osserva-

zioni dai comuni, dai privati e da associazioni.

3. La regione, esaminate le osservazioni di cui al comma 2, approva il piano. Il piano della portualità turistica ha durata triennale.

#### Art. 7.

##### *(Competenza regionale in materia di portualità nautica e di canoni)*

1. Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative attinenti al rilascio e al rinnovo delle concessioni demaniali marittime, nei limiti e per le finalità di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, applicando i canoni definiti dalla legislazione vigente.

2. Durante il periodo di realizzazione delle opere di cui all'articolo 2, commi 2, 3, e 4, il canone di cui al comma 1 del presente articolo non è applicato.

3. Il canone di cui al comma 1 è devoluto alle regioni.

#### Art. 8.

##### *(Competenze comunali in materia di portualità turistica)*

1. Sono di competenza comunale le opere relative alla ristrutturazione o all'ampliamento delle strutture preesistenti nonché gli impianti e le attrezzature per l'espletamento dei servizi, la costruzione di porti turistici, e le attrezzature connesse con i punti di ormeggio, con eccezione per i porti definiti dalla regione di rilevanza regionale.

#### Art. 9.

##### *(Procedimento per la realizzazione delle opere portuali)*

1. La realizzazione delle opere di cui all'articolo 2, incluse nel piano regionale della

portualità turistica e previste da un progetto di massima corredato da studi sulla dinamica costiera del paraggio e di inseribilità ambientale, sono deliberate dal comune nell'ambito del quale ricadono le opere medesime.

2. Sul progetto di massima di cui al comma 1 il comune chiede i pareri e i nulla osta di tutte le amministrazioni competenti; vale il silenzio assenso dopo novanta giorni dalla richiesta, entro i quali è eventualmente richiesta e valutata la documentazione integrativa e sono richieste le eventuali modifiche ed integrazioni. La documentazione richiesta è prodotta entro venti giorni dalla richiesta stessa; in caso contrario i termini sono prolungati del pari tempo di ritardo nella presentazione delle documentazioni richieste. L'eventuale parere negativo è accompagnato da adeguate motivazioni scritte.

3. Il progetto di massima con le variazioni o le modifiche conseguenti ai pareri cui al comma 2 è deliberato dal comune.

4. Il comune indice una gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione a soggetti privati o a società miste pubblico-private per la realizzazione delle opere previste nel progetto e per la loro gestione.

5. Il comune effettua una gara anche solo per la realizzazione delle opere se ha stabilito di assumere direttamente la gestione del porto e di tutte le attività connesse previste che possono anche essere sub-concesse. I comuni dichiarati disastri, o senza pareggio di bilancio definitivo, non possono attivare la procedura di cui al comma 4.

6. La commissione aggiudicatrice, che è obbligatoriamente istituita per l'affidamento delle opere di cui al comma 4, approva il progetto vincitore, eventualmente anche con modifiche.

7. Della commissione di cui al comma 6 fanno parte i rappresentanti tecnici di tutte le amministrazioni tenute per legge ad esprimere pareri o nulla osta vincolati; l'aggiudicazione ha valore di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7

agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

8. Con la delibera comunale di aggiudicazione definitiva della concessione:

a) il progetto assume, senza ulteriori procedure, valenza di piano regolatore portuale ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e costituisce parte integrante dello strumento urbanistico comunale;

b) il concessionario diviene automaticamente titolare della concessione demaniale marittima trentennale delle aree e degli specchi acquei interessati dal progetto;

c) il concessionario assume l'impegno di eseguire tutti i lavori e le opere previste dal progetto ed assumere la gestione della struttura portuale per il periodo previsto dalla concessione;

d) la concessione, così come ottenuta, non è modificabile unilateralmente se non da parte del comune per sopravvenute disposizioni nazionali o comunitarie o per gravi esigenze di interesse pubblico.

9. Per i porti definiti di rilevanza regionale la regione segue una procedura analoga a quella di cui al comma 1.

#### Art. 10.

##### *(Iniziativa private)*

1. I privati che intendono costruire, ristrutturare e gestire le opere di cui all'articolo 2, previste nel piano portualità turistica regionale, presentano domanda alla regione con relativa progettazione di massima come definita dall'articolo 9, comma 1, corredata dalla relazione tecnica e dalla relazione sul turismo nautico nelle zone prescelte, nonché il prevedibile apporto sulle attività connesse alla nautica da diporto e alla ricettività turistica.

2. La domanda e la relativa documentazione di cui al comma 1 sono presentate alla regione, all'autorità marittima, al co-



mune, alle opere marittime del Genio civile e a tutti gli enti che, ai sensi degli articoli 12 e 13 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, della legislazione vigente sull'ambiente e delle norme urbanistiche, devono esprimere il loro parere in materia di costruzione o ricostruzione su aree demaniali marittime.

3. Il comune, nel cui ambito ricadono le opere richieste, è obbligato ad attivare le procedure previste dall'articolo 9, comma 2, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della proposta da parte del soggetto privato.

#### Art. 11.

##### *(Varianti)*

1. Le variazioni che non riguardano le opere a mare, le superfici e le cubature degli edifici, eccetto quelle per i servizi di sicurezza igienici, non richiedono nuova concessione demaniale.

2. Il concessionario è tenuto a presentare al comune il progetto delle varianti che intende approvare, corredato dai nulla osta eventualmente necessari per l'autorizzazione.

#### Art. 12.

##### *(Corresponsabilità delle amministrazioni che rilasciano i nulla osta)*

1. Le amministrazioni che per legge rilasciano i nulla osta riguardanti la realizzazione delle opere portuali sono corresponsabili degli eventuali danni derivanti da modifiche alle opere proposte da esse imposte.

#### Art. 13.

##### *(Regime giuridico delle opere)*

1. In deroga agli articoli 28 e 49 del codice della navigazione, non sono acquisite o acquisibili allo Stato quelle opere che, seppure comprese nel perimetro del porto turistico definito con l'atto di concessione, insistono su aree non appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato; queste conservano la loro preesistente natura giuridica, indipendentemente dalle trasformazioni strutturali e funzionali dei luoghi conseguenti ai lavori di costruzione dell'approdo e della libera e permanente comunicazione con il mare.

#### Art. 14.

##### *(Competenze dell'amministrazione marittima)*

1. Il porto turistico o il punto di ormeggio, anche quando situato soltanto in parte entro i confini del demanio marittimo, è sottoposto ai poteri di polizia dell'autorità marittima e alle disposizioni da essa adottate in proposito, ai sensi dell'articolo 59, primo comma, n. 10 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

2. Salve le attribuzioni di cui al comma 1, il capo del circondario marittimo segnala al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alla regione competente, eventuali infrazioni nella gestione tecniconautica del porto turistico riferita alla sicurezza della navigazione.

3. Ove dalle segnalate infrazioni di cui al comma 2 emerga un pericolo per la sicurezza della navigazione e degli ormeggi, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può promuovere formale procedura di contestazione degli addebiti.

4. Se risultano accertate almeno in parte le contestazioni oggetto degli addebiti e se co-

munque emerge dalla gestione dell'approdo un pericolo per la sicurezza della navigazione e degli ormeggi, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ordina al concessionario di adottare, entro un termine stabilito, le misure atte a garantire o ripristinare la sicurezza dell'approdo e delle relative adiacenze; in caso di accertata inottemperanza, il Ministro può procedere alla dichiarazione di decadenza dalla concessione.

5. Negli altri casi di inottemperanza agli obblighi nascenti dal rapporto concessionario, procede la regione ai sensi dell'articolo 47 del codice della navigazione.

#### Art. 15.

*(Direzione tecnica del porto di interesse turistico, del porto turistico e del punto di ormeggio)*

1. Alle attività tecniche ed operative del porto turistico, del porto d'interesse turistico e del punto di ormeggio è preposto un direttore.

2. Il direttore è nominato dall'impresa che gestisce le opere al comma 1 e la sua designazione è notificata all'autorità marittima.

3. Il direttore del porto d'interesse turistico e del porto turistico si attiene alle direttive e alle disposizioni in materia di polizia portuale impartite dall'autorità marittima.

4. Il direttore è preposto ai servizi, al movimento delle unità da diporto, coopera con l'autorità marittima nell'assistenza e nel soccorso delle unità da diporto e sorveglia e dirige tutto quanto concerne la sicurezza informando l'autorità marittima qualora si verificano eventi che possono turbare l'ordine pubblico o la funzionalità delle infrastrutture turistiche.

5. Il direttore del punto di ormeggio è preposto ai soli servizi a terra di cui è autonomamente responsabile nell'area di competenza del punto di ormeggio.

#### Art. 16.

*(Accosti delle unità da diporto)*

1. Il direttore di cui all'articolo 15 nel regolare gli accosti delle unità da diporto osserva, di regola, l'ordine di arrivo, salve le prenotazioni in atto risultanti da un apposito registro ufficiale vidimato dall'autorità marittima e da questa in qualsiasi momento ispezionabile.

2. Il 10 per cento dei posti barca è riservato al transito.

#### Art. 17.

*(Tariffe)*

1. Le tariffe sono libere. La regione può per i posti barca riservati al transito in caso di anomalie gravi richiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria al fine di garantire la sicurezza della navigazione, la continuità dei percorsi costieri e gli interessi della collettività.

#### Art. 18.

*(Regolamento)*

1. Ogni porto d'interesse turistico, porto turistico e punto di ormeggio ha un regolamento contenente norme particolari riguardanti:

- a) l'impiego delle aree delle infrastrutture di uso comune;
- b) la disciplina dei parcheggi e della viabilità a terra;
- c) il servizio di assistenza agli utenti;
- d) l'igiene e il decoro della base nautica e dell'ambiente marino costiero;
- e) la disciplina delle attività suscettibili di arrecare disturbo o molestie agli utenti della base nautica;
- f) tutto quanto attiene in genere all'efficienza delle opere.

2. Chiunque contravviene a un divieto contenuto nel regolamento di cui al presente articolo è assoggettato alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 51,65 euro a 309,87 euro. Le violazioni sono accertate dalle autorità marittime secondo le rispettive competenze direttamente o su segnalazione del direttore di cui all'articolo 15.

3. Il regolamento è predisposto dal concessionario o dal titolare dell'approdo turistico e diventa esecutivo dopo l'ordinanza di approvazione del capo del circondario marittimo competente per territorio.

#### Art. 19.

##### *(Assistenza e informazione di diporto nautico)*

1. Al fine di favorire lo sviluppo del turismo nautico, il miglioramento della qualità dell'offerta e di agevolare quanti lo praticano, le regioni si attrezzano in proprio o individuano un ente con specifica comprovata competenza per fornire assistenza e informazione al diporto nautico.

#### Art. 20

##### *(Imprese turistiche nel settore turistico nautico)*

1. Sono considerate imprese turistiche:

a) le imprese di esercizio e gestione di porti d'interesse turistico e porti turistici, di punti di ormeggio, di servizi turistici complementari e di attività collegate alla sosta e all'assistenza delle unità da diporto;

b) le imprese esercenti attività di noleggio e locazione di unità di diporto di cui all'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, e successive modificazioni;

c) le imprese esercenti l'intermediazione per il noleggio e la locazione di unità da diporto.

2. Il Ministero delle attività produttive può specificare l'ambito di attività delle imprese turistiche.

#### Art. 21.

##### *(Completamento o realizzazione di strutture portuali e servizi)*

1. Le amministrazioni possono utilizzare fondi statali e comunitari per la realizzazione o il completamento di opere portuali e dei relativi servizi turistici, ricettivi, ricreativi, culturali, per le quali attivino le procedure previste dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, per l'affidamento di una concessione di costruzione e gestione, la cui controprestazione consista:

a) nel diritto di gestire l'opera oppure in tale diritto accompagnato nel prezzo;

b) nella creazione di diritti reali o di godimento su altri beni della pubblica amministrazione comunque collegati e accessori a quelli oggetto dell'opera da realizzare che non assolvano più funzioni essenziali di interesse pubblico. L'utilizzo di tali beni è regolato da apposita convenzione.

2. Le amministrazioni privilegiano le iniziative, corredate obbligatoriamente da un piano economico finanziario redatto da un istituto di credito, che richiedono il minor contributo pubblico, con esclusione di quelle per le quali sussistono contenziosi di ogni genere.

#### Art. 22.

##### *(Norme fiscali)*

1. Le spese sostenute per la manutenzione delle infrastrutture portuali e dei servizi connessi sono detraibili nella misura del 50 per cento dell'importo delle relative fatture.

2. All'onere derivante dal presente articolo a decorrere dall'anno 2002, si provvede me-

dante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previdenziale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 23.

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Per le domande di concessione prodotte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, restano salvi gli atti istruttori già compiuti alla stessa data; gli ulteriori atti sono regolati dalla presente legge. È facoltà del richiedente la concessione di iniziare nuovamente la procedura con le nuove norme.

2. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del codice della navigazione, del relativo regolamento di esecuzione e di altre leggi o regolamenti attinenti alla disciplina del demanio marittimo, nonché le normative interne e comunitarie modificative o integrative di tali disposizioni.

3. Fino alla data di approvazione del piano della portualità turistica regionale, l'approvazione da parte della regione della localizzazione di una nuova opera portuale o l'ampliamento e la ristrutturazione costituisce a tutti gli effetti nulla osta da parte della regione medesima.

4. Il concessionario apporta tutte le varianti necessarie per adeguare il progetto al piano regolatore portuale, purchè approvato entro sei mesi dalla data di rilascio del nulla osta di cui al comma 3.

**DISEGNO DI LEGGE N. 743**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE GRILLO

## Art. 1.

*(Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50)*

1. Alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in quelle interne.

2. È navigazione da diporto quella effettuata a scopi:

a) sportivi o ricreativi, dai quali esula il fine di lucro;

b) di noleggio e di locazione finalizzati al diporto.

3. Ai fini della presente legge, le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

a) unità da diporto: ogni unità di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;

b) nave da diporto: ogni unità di lunghezza superiore ai 24 metri;

c) imbarcazione da diporto: ogni unità di lunghezza pari o inferiore ai 24 metri iscritta nei registri di cui all'articolo 5;

d) natante da diporto: ogni unità esente dall'obbligo di iscrizione ai sensi dell'articolo 13.

4. Ai fini della presente legge, la potenza del motore è quella massima di esercizio definita e accertata in base alla norma armoniz-

zata, di cui al punto 4 dell'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, adottata con decreto del Ministro delle attività produttive.

5. Per ogni singolo motore, il costruttore, o un suo mandatario stabilito nell'Unione europea, rilascia una dichiarazione della relativa potenza, stabilita ai sensi del comma 4, su un modulo conforme al modello di cui all'allegato A annesso alla presente legge.

6. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, esercita l'attività di controllo sui motori e può effettuare verifiche sia presso le fabbriche costruttrici, sia presso le sedi di vendita situate nel territorio nazionale.

7. I funzionari preposti alle verifiche sono muniti di apposita delega del Ministro delle attività produttive e hanno libero accesso nei locali di costruzione e di vendita e, se lo ritengono necessario, possono prelevare campioni da sottoporre a prove.

8. Le prove sono effettuate in contraddittorio con il costruttore o con il venditore, ovvero con persone di loro fiducia munite dei poteri di rappresentanza. Gli oneri relativi alle prove sono a carico della ditta presso cui è in corso la verifica. È fatto obbligo al costruttore o all'importatore di fare cessare ogni eventuale infrazione riscontrata.»;

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - *1.* Le imbarcazioni e le navi da diporto sono iscritte, ai soli fini dell'identificazione, nei registri per unità da diporto, conformi al modello approvato con decreto del capo del Dipartimento della navigazione marittima e interna del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuti:

a) dalle capitanerie di porto e dagli uffici circondariali marittimi per le navi da diporto, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b);

b) dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali

marittimi, dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri delle navi minori e dei galleggianti, nonché dagli uffici dell'unità di gestione della navigazione marittima ed interna del Dipartimento di cui all'alinea per le imbarcazioni da diporto, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c).

2. Prima di mettere in servizio una unità da diporto, il costruttore o l'importatore o il rivenditore chiede l'assegnazione del numero di identificazione presentando domanda, anche tramite mezzi telematici, ad uno degli uffici detentori dei registri di cui al comma 1. Alla domanda allega:

a) copia della fattura contenente le generalità, l'indirizzo e il codice fiscale della persona o della società o dell'associazione a cui vende l'unità e la descrizione della stessa;

b) dichiarazione di conformità;

c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori entro bordo di propulsione installati a bordo, di cui al comma 4 dell'articolo 1.

3. L'ufficio che riceve la domanda, di cui al comma 2, iscrive l'unità sui registri di cui al comma 1 assegnandole il numero d'ordine progressivo del rispettivo registro, su cui annota anche il nome e il domicilio del possessore quale referente dell'amministrazione per tutto quanto attiene all'unità.

4. La dichiarazione di conformità, di cui alla lettera b) del comma 2, è rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea e:

a) per le unità marcate CE deve essere conforme a quanto stabilito dall'allegato VIII annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, ed è accompagnata, se prevista, dall'attestazione «CE del tipo», di cui all'allegato VI annesso al medesimo decreto legislativo n. 436 del 1996, rilasciata da un organismo notificato;

b) per le unità non marcate CE costruite in serie è redatta sul retro dell'attestato di idoneità del prototipo rilasciato da un organismo tecnico riconosciuto dall'amministrazione;

c) per le unità non marcate CE costruite in un singolo esemplare la dichiarazione è costituita dall'attestato di idoneità rilasciato da un organismo tecnico riconosciuto dalla amministrazione.

5. I possessori di unità da diporto, qualora lo desiderino, possono chiedere la pubblicizzazione degli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali presentando domanda di trascrizione all'ufficio d'iscrizione dell'unità. Alla domanda sono allegati gli atti di cui si chiede la trascrizione e la relativa nota di trascrizione.

6. L'ufficio che riceve la domanda di cui al comma 5, ne prende nota in un repertorio e trascrive il contenuto della nota nei registri di cui al comma 1, nello spazio a ciò predisposto, facendo menzione del giorno e dell'ora di ricezione della domanda.

7. Gli atti di cui al comma 5 sono costituiti da sentenze o da contratti pubblici, ovvero da scritture private o da dichiarazione dell'alienante, entrambe con sottoscrizione autenticata. Gli atti possono essere presentati in copia autenticata se si tratta di contratti pubblici e di sentenze oppure di scritture private e dichiarazione dell'alienante depositate in un pubblico archivio o negli atti di un notaio. In particolare, per i natanti, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d), già in possesso del richiedente, il titolo di proprietà, se mancante, è sostituito da un atto di notorietà registrato, redatto ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e contenente le caratteristiche tecniche dell'unità. La stessa procedura si applica alle unità di cui all'articolo 1, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436. In tale caso l'atto di notorietà deve anche contenere la dichiarazione della co-

struzione in proprio e gli estremi dei documenti fiscali relativi all'acquisto dei materiali impiegati.

8. La nota di trascrizione, in doppio originale o su supporto informatico o trasmessa mediante mezzi telematici, contiene:

a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il numero di codice fiscale delle parti, nonchè il loro regime patrimoniale, se coniugate; oppure la denominazione o ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni;

b) l'indicazione dell'atto o della dichiarazione del quale si chiede la pubblicità e la data del medesimo;

c) il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o che ha autenticato le firme, ovvero l'indicazione dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;

d) gli elementi di individuazione della unità da diporto;

e) eventuali termini o condizioni, ancora validi al momento in cui l'atto si trascrive, a cui sono sottoposti l'acquisto, la rinuncia o la modificazione del diritto.

9. Qualora l'iscrizione e la trascrizione riguardino una unità da diporto proveniente da un Paese estero, i documenti previsti dai commi 2 e 4 devono essere equivalenti a quelli nazionali e redatti in lingua italiana oppure tradotti da interpreti autorizzati o dall'autorità consolare. Qualora l'unità sia già in servizio all'estero, è necessario presentare anche un certificato di cancellazione dal registro di provenienza o, in alternativa, una dichiarazione del proprietario attestante che l'unità non era soggetta a iscrizione.

10. Qualora una unità da diporto iscritta nei registri di cui al comma 1 sia utilizzata per finalità di locazione e di noleggio, tale utilizzazione è annotata nel registro con l'indicazione dei soggetti, ditte individuali o società, che esercitano l'attività e degli estremi della loro iscrizione nel registro delle imprese della competente camera di commer-

cio, industria, artigianato e agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati anche sui documenti di navigazione. Con uno o più decreti del capo del Dipartimento della navigazione marittima e interna sono disciplinate le attività di noleggio e di locazione esercitate da unità da diporto.

11. Per trasferire l'iscrizione di una unità da diporto, e le eventuali trascrizioni a suo carico, ad altro ufficio, l'interessato, o il suo legale rappresentante, presenta, anche tramite mezzi telematici, domanda all'ufficio di iscrizione, che provvede a trasmettere all'ufficio destinatario l'estratto del registro di iscrizione e la documentazione di cui al comma 2 e, se è stata presentata, quella di cui al comma 5. L'ufficio destinatario iscrive l'unità nei propri registri in base alle risultanze dell'estratto ricevuto, riportando letteralmente le eventuali annotazioni relative alla proprietà e agli altri diritti reali, e comunica, anche con mezzi telematici, la data e il numero della nuova iscrizione all'ufficio di provenienza. Questo provvede alla cancellazione dell'unità, riportando sul registro il motivo della cancellazione, il nome del nuovo ufficio e la data e il numero della nuova iscrizione. Contemporaneamente comunica, se possibile tramite mezzi telematici, all'interessato il nuovo numero di iscrizione e lo invita a procedere al rinnovo dei documenti di navigazione presso il nuovo ufficio.

12. L'avente diritto può chiedere la cancellazione della propria unità dal registro di cui al comma 1 nei seguenti casi:

a) per perdita effettiva o presunta, previa denuncia all'autorità competente o a quella consolare;

b) per demolizione, previo nulla osta dell'autorità competente;

c) per trasferimento o vendita all'estero, previa dismissione di bandiera;

d) per trasferimento dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti qualora l'unità abbia i requisiti di cui all'articolo

13, comma 1, della presente legge, oppure, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni, qualora il possessore ne limiti permanentemente la navigazione nelle sole acque interne.

13. Per ottenere la cancellazione di cui al comma 12, l'avente diritto presenta anche con mezzi telematici:

a) domanda contenente le generalità complete, il codice fiscale e la firma autenticata nei modi di legge;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il regime giuridico patrimoniale vigente tra i coniugi, se coniugato, e, nel caso ci siano stati imbarchi di personale iscritto tra la gente di mare, la posizione assicurativa nei confronti degli istituti previdenziali e assistenziali.

14. La cancellazione di cui al comma 12 è subordinata alla regolarizzazione delle posizioni previste dalla lettera b) del comma 13 e, nel caso siano stati trascritti, alla estinzione dei diritti di credito o di godimento.

15. La cancellazione comporta la restituzione dei documenti di bordo all'ufficio che l'ha effettuata.

16. Contestualmente alla cancellazione, possono essere richiesti l'estratto del registro di iscrizione e il rilascio del certificato d'uso dei motori entro bordo.

17. L'avente diritto, che intende alienare o trasferire all'estero la propria unità da diporto, allega alla domanda di cancellazione se trattasi di alienazione, anche la dichiarazione di vendita, autenticata con le modalità previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, senza ulteriore formalità.

18. L'ufficio di iscrizione, accertato che siano stati soddisfatti sia gli eventuali diritti di credito o di godimento trascritti, sia gli obblighi derivanti dalle situazioni previste dalla lettera b) del comma 13, concede

il nulla osta alla dismissione della bandiera nazionale. Contemporaneamente:

a) se trattasi di esportazione in Paesi extracomunitari, ne dà comunicazione, anche tramite mezzi telematici, alla competente dogana, che provvede, anche con mezzi telematici, a trasmettere copia dei documenti *export*, alla cui ricezione l'ufficio di iscrizione provvede alla cancellazione dell'unità dai registri;

b) se trattasi di Paesi membri dell'Unione europea o del suo spazio economico, la cancellazione si effettua in base agli estremi della nuova iscrizione trasmessi dall'ufficio di iscrizione del Paese di destinazione o comunicati con una dichiarazione rilasciata congiuntamente dal venditore e dall'acquirente. Nel caso il Paese di destinazione non preveda l'obbligo dell'iscrizione è sufficiente la dichiarazione in tale senso degli interessati.

19. I documenti di bordo sono restituiti all'ufficio di iscrizione o per ritiro diretto da parte dell'ufficio o tramite gli uffici del porto dove avviene la dismissione di bandiera.»;

c) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - 1. Alle unità da diporto di lunghezza superiore ai 24 metri, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che le autorizza alla navigazione in acque marittime e interne senza alcun limite, e il certificato di sicurezza, di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.

2. Alle unità da diporto di lunghezza uguale o inferiore ai 24 metri, gli uffici che detengono i registri di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che le autorizza al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione rilevate dalla dichiarazione di conformità, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), e il certifi-



cato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.

3. I documenti di navigazione rilasciati dagli uffici marittimi sono riconosciuti validi anche per le acque interne; quelli rilasciati dagli uffici dell'unità di gestione della navigazione marittima ed interna sono riconosciuti validi anche per le acque marittime.

4. Le specie di navigazione previste per le unità di cui al comma 2 sono:

a) per le unità senza marcatura CE:

1) senza alcun limite nelle acque marittime e in quelle interne;

2) fino a 6 miglia dalla costa nelle acque marittime;

b) per le unità con marcatura CE:

1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A) di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per la categoria di progettazione B) di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo n. 436 del 1996, e successive modificazioni;

3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per la categoria di progettazione C) di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo n. 436 del 1996, e successive modificazioni;

4) per la navigazione in acque protette con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,5 metri, per la categoria di progettazione D) di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo n. 436 del 1996, e successive modificazioni.

5. Le unità da diporto iscritte nei registri di cui all'articolo 5 possono essere autorizzate, a richiesta, per una specie di navigazione inferiore a quella di progettazione.»;

d) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - 1. Le licenze di navigazione sono redatte su moduli conformi ai modelli approvati con decreto del capo del Dipartimento della navigazione marittima e interna del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Oltre ai dati previsti dall'articolo 33 e alle annotazioni per le attività di locazione e di noleggio stabilite dal comma 10 dell'articolo 5, sulle licenze di navigazione, di cui al comma 1 del presente articolo, sono riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dell'unità, il nome del proprietario, il nome dell'unità, se richiesto, l'ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione autorizzata. Sono inoltre annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali e di godimento e di garanzia sull'unità, previsti dall'articolo 2657 e seguenti del codice civile, dei quali è stata chiesta la trascrizione nei registri di iscrizione dell'unità. Per le unità di lunghezza non superiore ai 24 metri, per la trascrizione è sufficiente una dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autenticata, di cui all'articolo 2703 del codice civile.

3. Le licenze di navigazione di cui al comma 1 sono rinnovate in caso di cambio del numero e della sigla dell'ufficio di iscrizione, ovvero di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, dell'apparato motore, del nome dell'unità e del tipo di navigazione autorizzata.

4. Tutti i documenti di bordo prescritti sono tenuti a bordo in originale. Nelle navigazioni tra porti nazionali può essere tenuta a bordo una loro copia autenticata a norma di legge, oppure da un ufficio marittimo o dell'unità di gestione della navigazione marittima ed interna. Resta fermo l'obbligo di presentare gli originali all'autorità competente, qualora questa ne faccia richiesta, entro il termine dalla medesima stabilito.»;

e) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - 1. Il certificato di sicurezza per le imbarcazioni e le navi da diporto, di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, attesta lo stato di navigabilità dell'unità e fa parte dei documenti di bordo. È rilasciato, convalidato o rinnovato con le procedure previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478.»;

f) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - 1. Sono natanti:

a) ogni unità da diporto a remi;

b) ogni unità da diporto di lunghezza non superiore a 7,50 metri se a motore o a 10 metri se a vela, anche se con motore ausiliario;

c) ogni unità da diporto, di lunghezza superiore a quelle previste dalla lettera b), ma non superiore a 24 metri, destinata dal proprietario alla sola navigazione in acque interne.

2. I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione di cui all'articolo 5, della relativa licenza di navigazione di cui all'articolo 9 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, ma, su richiesta, possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni. In tale caso assumono il regime giuridico di queste ultime.

3. I natanti non marcati CE possono navigare:

a) entro 6 miglia dalla costa, ad eccezione dei tipi denominati *jole*, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, che possono navigare solo entro un miglio dalla costa, e degli *acquascooter* o moto d'acqua, e mezzi similari, che sono disciplinati con ordinanze delle competenti autorità marittime o della navigazione interna;

b) entro 12 miglia dalla costa se omologati per la navigazione senza alcun limite o

se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico autorizzato. Durante la navigazione è obbligatorio tenere a bordo una copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità.

4. I natanti con marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza, di cui al punto 1 dell'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.»;

g) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 33. - 1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorità che rilascia la licenza di navigazione annota su di essa il numero massimo delle persone trasportabili sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata per l'iscrizione dell'unità.

2. Per i natanti da diporto il numero massimo trasportabile di persone è documentato:

a) per le unità con marcatura CE dalla targhetta del costruttore o dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;

b) per le unità senza marcatura CE:

1) se omologate, da una copia del certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità del costruttore;

2) se non omologate, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478.

3. È responsabilità dal comandante o del conduttore dell'unità da diporto verificare, prima della partenza, di avere a bordo personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri.»;

h) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Art. 35. - *I.* A giudizio del comandante o del conduttore, i servizi di bordo delle unità da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualità di ospiti, anche se non cittadini italiani, purchè abbiano compiuto il sedicesimo anno di età per i servizi di coperta, camera e cucina, e il diciottesimo anno di età per i servizi di macchina.»;

i) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

«Art. 37. - *I.* Il proprietario di una unità da diporto, qualora voglia imbarcare membri dell'equipaggio iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, richiede preventivamente all'autorità competente apposito documento, redatto in conformità al modello di cui al decreto del Ministro per la marina mercantile 20 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 24 maggio 1973, su cui trascrivere, all'atto dell'embarco, i nominativi delle persone imbarcate e gli altri dati richiesti dal documento stesso.»;

l) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Art. 39. - *I.* Chi assume o ritiene il comando o la condotta di unità da diporto senza la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.033 euro a 2.066 euro.

2. Chi assume o ritiene il comando o la condotta di unità da diporto con una abilitazione la cui validità è scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 207 euro a 1.033 euro.

3. Il responsabile di una unità da diporto che non osserva i segnali di interdizione alla navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 207 euro a 1.033 euro.

4. Il responsabile di una unità da diporto che non osserva una disposizione prevista dalla presente legge o da un provvedimento emanato dall'autorità competente è soggetto

alla sanzione amministrativa pecuniaria da 52 euro a 516 euro.

5. Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, non si applica alla nautica da diporto.»;

m) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

«Art. 49. - *I.* Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore ai 24 metri è fatto obbligo di installare un impianto rice-trasmittente in radiotelefonica, ad onde etto-metriche, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.

2. Tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore ai 24 metri, che effettuano la navigazione oltre le 6 miglia dalla costa, sono dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche di tipo portatile, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.

3. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante che l'apparato è conforme alle norme dell'amministrazione o, se trattasi di unità proveniente dall'estero, alle norme dell'amministrazione di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo.

4. L'autorità marittima, ricevute dall'interessato le istanze per il rilascio delle licenze provvisoria e definitiva di esercizio, corredate dalla dichiarazione di conformità di cui al comma 3, provvede, entro il termine massimo di un mese:

a) all'assegnazione del nominativo internazionale;

b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;

c) alla trasmissione all'ispettorato territoriale competente del Ministero delle comunicazioni della domanda per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.

5. La licenza provvisoria ha valore a tutti gli effetti fino all'emissione di quella definitiva, che viene inviata direttamente al proprietario dell'unità a cura dell'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni competente al rilascio.

6. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non hanno l'obbligo di essere affidati in gestione a una società concessionaria e di corrispondere il relativo canone.

7. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre, quando lo ritenga opportuno o su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti».

2. L'allegato A di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, è pubblicato in allegato alla presente legge.

3. Gli articoli 2, 3, 34, 40, 41 e 42 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sono abrogati.

#### Art. 2.

##### *(Tassa di stazionamento)*

1. La tassa di stazionamento prevista dall'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge le somme che risultano pagate in eccedenza per la tassa di stazionamento non danno luogo a rimborso; le somme pagate in difetto sono condonate d'ufficio.

#### Art. 3.

##### *(Strutture per la nautica da diporto)*

1. Alle strutture dedicate alla nautica da diporto, ivi compresi moli, banchine e specchi acquei, realizzate mediante escavazione di aree non appartenenti al pubblico demanio, non si applicano gli articoli 28 e 29 del codice della navigazione e l'articolo 822 del codice civile.

2. Le richieste per le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta e gli altri atti amministrativi di assenso a vario titolo necessari per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1, nonché la richiesta di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione delle necessarie vie di accesso al mare, costituiscono oggetto di procedimenti connessi e ad essi si applica la disciplina stabilita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, e successive modificazioni.

3. In deroga all'articolo 49 del codice della navigazione, le strutture di cui al comma 1 in corso di realizzazione o realizzate in forza di concessioni di beni del demanio marittimo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge non sono acquisite allo Stato. Resta fermo fino alla scadenza della concessione il pagamento dei canoni determinati ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento.

4. Restano acquisite allo Stato le strutture di cui al comma 1 realizzate in forza di concessioni di beni del demanio marittimo scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla formale iscrizione delle opere realizzate nell'elenco dei beni e delle pertinenze demaniali.

5. Le strutture di cui al comma 1 restano sottoposte ai poteri di vigilanza e di polizia dell'autorità marittima e alle disposizioni generali o speciali dalla stessa adottate, con particolare riferimento alla sicurezza della navigazione e degli ormeggi.

6. L'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 luglio 1998, n. 343, è abrogato.

Art. 4.

*(Spese di manutenzione)*

1. Le spese sostenute per la manutenzione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, realizzate su aree appartenenti al demanio marittimo sono detraibili nella misura del 50 per cento dall'importo delle relative fatture.

Art. 5.

*(Finanziamenti)*

1. Per la realizzazione o il completamento delle strutture dedicate alla nautica da diporto, definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, e dei relativi servizi turistici, ricettivi, culturali, di assistenza e di rimessaggio, possono essere utilizzati i fondi statali e dell'Unione europea destinati al finanziamento del settore navale.

Art. 6.

*(Imprese turistiche)*

1. Sono considerate imprese turistiche a tutti gli effetti:

a) le imprese di gestione e di esercizio di:

1) porti turistici, approdi e punti di ormeggio;

2) porzioni di porti commerciali o rifugi finalizzati al turismo;

3) esercizi e attività turistici complementari collegati all'assistenza dei turisti nautici o alla sosta, assistenza e rimessaggio delle unità da diporto;

b) le imprese esercenti attività di noleggio e di locazione di unità da diporto;

c) le imprese esercenti le intermediazioni per il noleggio e la locazione delle unità da diporto;

d) le agenzie di consulenza per la nautica da diporto;

e) i centri di immersione subacquea e di altre attività nautiche che operano nel settore turistico-ricreativo.

2. La legge 12 marzo 1968, n. 478, non si applica alla nautica da diporto.

Art. 7.

*(Imbarcazioni da diporto destinate alla sola navigazione in acque interne)*

1. L'articolo 2-bis del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, si applica ai natanti di cui all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e a tutte le unità da diporto di lunghezza non superiore ai 24 metri a condizione che il proprietario li vincoli alla sola navigazione nelle acque interne e non li iscriva nei registri di cui all'articolo 5 della citata legge n. 50 del 1971, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, o, in caso di unità già iscritte, provveda alla loro cancellazione dai predetti registri.

Art. 8.

*(Disposizioni abrogative)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:

a) gli articoli 15, 17 e 18 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni;

b) l'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, e successive modificazioni;

c) il comma 3-*bis* dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n. 202, e successive modificazioni;

d) i commi 6 e 12-*bis* dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

e) l'articolo 3 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni;

f) gli articoli 11, 12, 13, 14, 18, comma 2, e 19, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.

Art. 9.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 15.493.707 euro annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE N. 979**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CUTRUFO ED ALTRI

## CAPO I

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA  
LEGGE SULLA NAVIGAZIONE  
DA DIPORTO

## Art. 1.

*(Definizione di unità a vela con motore ausiliario)*

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«È unità da diporto a vela con motore ausiliario quella in cui il rapporto tra la superficie velica in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo (escluso lo *spinnaker*) e la potenza del motore in cavalli (CV) o in chilowattora (KW) è superiore a 1 o 1,36»;

b) l'ottavo è sostituito dal seguente:

«La potenza dei motori da installare a bordo delle unità da diporto, costruiti secondo le norme armonizzate della serie ISO/EN 8665, è dichiarata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, che rilascia apposita dichiarazione di potenza»;

c) i commi sesto e dal nono al sedicesimo sono abrogati.

2. Le dichiarazioni di potenza rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge dagli enti tecnici per i motori prototipi o della serie omologata, sulla base delle precedenti disposizioni, continuano ad avere validità.

## Art. 2.

*(Registri di iscrizione delle unità da diporto)*

1. L'articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. Le navi e le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle capitanerie di porto e dagli uffici circondariali marittimi. I registri delle imbarcazioni da diporto possono essere inoltre tenuti dagli uffici provinciali dell'ex motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (MCTC), autorizzati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Le unità da diporto, aventi uno scafo di lunghezza pari o inferiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario, rientranti nella categoria dei natanti di cui all'articolo 13, possono essere iscritte nei registri delle imbarcazioni da diporto, assumendone il relativo regime giuridico, e abilitate alla navigazione conformemente alla categoria di progettazione e di costruzione quale risulta dalla relativa certificazione.

3. Per l'iscrizione nei registri delle navi da diporto si osservano le disposizioni dell'articolo 315 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

4. Per l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto il titolo di proprietà può essere costituito da atto pubblico, da scrittura privata autenticata o, da sentenza passata in giudicato ovvero da una dichiarazione dell'alienante, con sottoscrizione autenticata, con-

tenente le caratteristiche tecniche dell'unità. La fattura è titolo equivalente.

5. Per le unità di lunghezza fino a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario, il titolo può essere costituito da un atto di notorietà registrato, redatto a norma dell'articolo 47, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445, dal quale risultino le caratteristiche tecniche dell'unità e le complete generalità e codice fiscale dell'interessato. La stessa procedura si applica alle unità da diporto storiche o costruite per proprio uso di cui all'articolo 1, comma 3, lettere e) e g), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436. Per le unità costruite per proprio uso la dichiarazione sostitutiva contiene anche gli estremi dei documenti fiscali relativi all'acquisto dei materiali impiegati nella costruzione.

6. Per le unità acquistate nei Paesi dell'Area economica europea ovvero extracomunitari, i titoli di proprietà devono essere equivalenti a quelli nazionali e tradotti in lingua italiana da interpreti autorizzati.

7. Gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà delle unità da diporto e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sono resi pubblici mediante trascrizione nel registro in cui l'unità è iscritta e l'annotazione sulla licenza di navigazione. La pubblicità dell'atto è eseguita a cura dall'acquirente entro il termine di tre mesi dalla data dell'atto.

8. Le unità da diporto di proprietà di associazioni non riconosciute ovvero di organizzazioni senza finalità di lucro, sono intestate all'associazione o organizzazione risultante dall'atto costitutivo seguita dalle complete generalità e codice fiscale del presidente *pro tempore* del sodalizio.

9. Per le successioni, il titolo è costituito dalla copia autenticata della dichiarazione

di successione rilasciata dalla competente ufficio del territorio.

10. Per la pubblicità, gli interessati presentano all'ufficio di iscrizione l'atto di cui si chiede la trascrizione nonchè una nota di trascrizione, in duplice esemplare, che contiene:

a) le generalità complete e il codice fiscale delle parti contraenti, il regime patrimoniale, se coniugate, ovvero la denominazione o ragione sociale, la sede e il codice fiscale delle persone giuridiche e delle associazioni;

b) l'indicazione dell'atto di cui si chiede la pubblicità, la data, il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme ovvero l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza.

11. Ai fini di quanto previsto dal comma 10, gli atti presentati per la pubblicità possono essere in copia autenticata, da un pubblico ufficiale, anche quando il procedimento di registrazione non si è ancora concluso».

2. I registri delle imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 5 della legge n. 50 del 1971, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, che alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti dagli uffici marittimi minori e dagli uffici provinciali della ex MCTC sono accentrati presso la sede della capitaneria di porto nella cui giurisdizione rientrano gli uffici marittimi o provinciali.

3. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni, la lettera a) è abrogata.

### Art. 3.

#### (Definizione di natante)

1. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Sono natanti:

a) le unità da diporto a remi;



b) le unità da diporto aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore e a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario;

c) le unità da diporto di lunghezza fino a 24 metri, destinate dal proprietario esclusivamente alla navigazione nelle acque interne.

Per le unità sprovviste del marchio CE, la lunghezza fuori tutto è la distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prora e il punto estremo posteriore della poppa, escluse tutte le appendici come le delfinerie, il bompresso, le piattaforme poppiere, le falchette e similari».

#### Art. 4.

*(Abrogazione di norme)*

1. Il terzo comma dell'articolo 38 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, è abrogato.

#### Art. 5.

*(Sanzioni per violazione alle ordinanze)*

1. All'articolo 39 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

«Le violazioni alle ordinanze emanate dalle competenti autorità marittime, a norma dell'articolo 81 del codice della navigazione e dell'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione, in materia di circolazione di unità da diporto, di cui all'articolo 13, sono punite, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206,58 a 1.032,91 euro.

L'autorità preposta a comminare le sanzioni amministrative in materia di navigazione da diporto è il direttore marittimo competente per territorio».

#### Art. 6.

*(Assicurazione della responsabilità civile)*

1. All'articolo 48 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si estendono a tutte le unità da diporto come definite dall'articolo 1, quarto comma, della presente legge, escluse le unità a remi e a vela, non dotate di motore ausiliario.

Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano inoltre ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati».

#### Art. 7.

*(Apparati ricetrasmittenti)*

1. L'articolo 49 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 49. - 1. Le navi da diporto sono dotate di un impianto ricetrasmittente in radiofonia, a onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.

2. Le unità da diporto di lunghezza inferiore ai 24 metri, che navigano a distanza superiore alle sei miglia dalla costa, sono dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), secondo le norme stabilite dall'autorità competente. Le medesime unità, qualora dotate di un apparato VHF/DSC sono esenti, quando prescritto dalle norme regolamentari, dall'obbligo dell'Epib.

3. Gli apparati ricetrasmittenti, compreso l'Epib, sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie. Il costruttore, o il suo legale rappresentante, rilascia la dichiarazione attestante che l'apparato è conforme alla nor-

mativa vigente o, se l'unità è proveniente dall'estero, alle norme di uno dei Paesi dell'Unione europea o dell'Area economica europea. Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformità sono soggetti al collaudo iniziale.

4. Per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico la domanda, corredata dalla dichiarazione di conformità, è presentata al competente ispettorato regionale, tramite l'ufficio di iscrizione dell'unità, che provvede:

a) all'assegnazione del nominativo internazionale;

b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;

c) a trasmettere al competente ispettorato regionale la documentazione, ai fini del rilascio della licenza definitiva.

5. Per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti da diporto la domanda, corredata dalla dichiarazione di conformità, è presentata all'ispettorato regionale avente la giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione che è valido indipendentemente dall'unità in cui l'apparato viene installato.

6. La licenza provvisoria è valida fino al rilascio di quella definitiva. La licenza deve essere sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato ricetrasmittente installato a bordo.

7. Gli apparati ricetrasmittenti che non sono utilizzati per traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all'obbligo dell'affidamento in gestione a una società concessionaria e alla corresponsione del relativo canone.

8. Coloro che hanno stipulato un contratto per l'esercizio dell'apparato radioelettrico con una società concessionaria, possono alla scadenza presentare domanda, anche con mezzi telematici, per la disdetta, nei ter-

mini stabiliti. Copia della domanda, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di notorietà, contenente l'assunzione di responsabilità della funzionalità dell'apparato e l'impegno a utilizzare l'apparato stesso nei soli casi di emergenza e ai fini della sicurezza della navigazione, è trasmessa al competente ispettorato regionale.

9. La licenza definitiva rilasciata per il traffico per corrispondenza ha validità anche per l'impiego dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione.

10. Il Ministero delle comunicazioni ha la facoltà di provvedere alle ispezioni e alle verifiche presso gli utenti per l'accertamento del regolare funzionamento degli apparati.

11. Le unità da diporto devono essere dotate dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza prescritte per la distanza dalla costa ove la navigazione è svolta».

#### Art. 8.

##### *(Abilitazione alla navigazione)*

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera c), la parola: «litoranea» è sostituita dalla seguente: «costiera»;

b) al comma 3, le parole: «categorie di progettazione A) e B)» sono sostituite dalle seguenti: «categorie di progettazione A), B) e C)»;

c) al comma 4, le parole: «categoria di progettazione C) e D)» sono sostituite dalle seguenti: «categoria di progettazione D)».

#### Art. 9.

##### *(Riorganizzazione degli uffici periferici)*

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le com-

petenze degli uffici provinciali dell'ex MCTC in materia di nautica da diporto, di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni.

2. I servizi della nautica svolti dagli uffici marittimi e provinciali sono ordinati in una struttura organizzativa unitaria.

Art. 10.

*(Tassa di stazionamento)*

1. L'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni, concernente la tassa di stazionamento delle unità da diporto, è abrogato. Il tributo corrisposto allo Stato alla data di entrata in vigore della presente legge non dà diritto a rimborso.

Art. 11.

*(Perdita o smarrimento di documenti)*

1. Nei casi di smarrimento, sottrazione o distruzione dei documenti di bordo deve essere presentata denuncia all'autorità di pubblica sicurezza che rilascia l'attestazione della denuncia resa. Qualora l'unità sia in possesso della certificazione di sicurezza in regolare corso di validità la copia della denuncia costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione nelle acque territoriali nazionali, per la durata di trenta giorni.

2. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti possono essere inviati al competente ufficio anche mediante mezzi elettronici o informatici.

Art. 12.

*(Formazione degli equipaggi a bordo delle unità da diporto)*

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti il numero minimo dei componenti l'equipaggio,

i titoli e le qualifiche professionali per il comando e per lo svolgimento degli altri servizi a bordo delle unità da diporto impiegate nel noleggio.

Art. 13.

*(Disciplina del contratto di arruolamento)*

1. Le condizioni economiche, normative, previdenziali e assicurative dei marittimi italiani e comunitari imbarcati sulle unità da diporto impiegate nel noleggio sono disciplinate dal contratto di arruolamento e dai contratti collettivi di lavoro.

2. Il rapporto di lavoro del personale extracomunitario imbarcato a bordo delle unità da diporto impiegate nel noleggio è regolamentato nel rispetto delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in materia di lavoro marittimo.

Art. 14.

*(Contratti di noleggio)*

1. Le imprese che utilizzano le unità da diporto in attività di noleggio, quando operano fuori dalle acque marittime comunitarie sono esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Art. 15.

*(Attività di noleggio)*

1. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) per noleggio di unità da diporto, il contratto con cui una delle parti in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con l'unità da diporto una determinata navigazione, ovvero entro il periodo di tempo

convenuto, la navigazione ordinata dall'altra parte alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio. Le unità impiegate nell'attività di noleggio, ai fini della sicurezza della navigazione, sono sottoposte a visita di idoneità iniziale. Per le unità senza marchio CE è definito il numero delle persone trasportabili in relazione all'abilitazione alla navigazione e alla sistemazione delle persone a bordo».

#### Art. 16.

##### *(Rottamazione delle imbarcazioni da diporto)*

1. Alle persone fisiche o giuridiche che acquistano in Italia una nuova imbarcazione da diporto a vela con motore ausiliario o a motore ecodiesel o alimentato con benzina senza piombo a quattro tempi, di lunghezza non superiore a 14 metri e che sono proprietarie di un'imbarcazione a motore, iscritta nei registri nazionali, è riconosciuto un contributo a carico dello Stato pari al 50 per cento dell'importo dell'IVA dovuto a condizione che il residuo 50 per cento venga corrisposto dal rivenditore.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta per gli acquisiti effettuati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge a condizione che la vecchia imbarcazione sia stata demolita.

3. La cancellazione dai registri è comprovata dal verbale di demolizione redatto dall'autorità marittima o della navigazione interna nonché dall'estratto del registro delle imbarcazioni da diporto, rilasciato dall'ufficio di iscrizione dal quale risultino gli estremi dell'avvenuta cancellazione.

4. I materiali provenienti dalla rottamazione delle unità da diporto costruite con materie plastiche nonché quelli provenienti dalla bonifica delle aree portuali pubbliche, non in concessione, sono distrutti in centri

autorizzati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

5. Le spese per le finalità di cui al comma 4 sono poste a carico del bilancio dello Stato.

#### Art. 17.

##### *(Campi di regata e di allenamento per la motonautica)*

1. Per lo svolgimento delle gare e manifestazioni motonautiche nonché per gli allenamenti sono istituite nell'ambito di ciascuna direzione marittima campi di regata delimitati da boe e galleggianti. Gli specchi acquei da riservare alle gare e agli allenamenti sono individuati in zone lontane dai centri abitati, che non intralciano la rotta delle navi commerciali e l'attività di pesca.

2. Qualora nell'ambito di una direzione marittima, per le caratteristiche geografiche o morfologiche della costa, non fosse possibile realizzare e riservare specchi acquei per le attività agonistiche, le gare e le manifestazioni sportive sono effettuate nelle zone in cui i campi di gara sono stati istituiti.

#### Art. 18.

##### *(Turismo nautico)*

1. Si definisce turismo nautico l'attività svolta con le unità da diporto ai fini turistici e ricreativi connessi alle attività economiche di produzione, di servizi e di tempo libero.

2. Sono imprese turistiche:

a) le imprese di gestione delle strutture ricettive della nautica;

b) le imprese esercenti l'attività di locazione e noleggio delle unità da diporto;

c) le imprese di intermediazione per la locazione e il noleggio delle unità da diporto;

d) le imprese esercenti l'attività sportiva subacquea;

e) le agenzie di consulenza per la nautica da diporto.

Art. 19.

*(Disciplina della circolazione dei natanti)*

1. La navigazione degli *scooter* acquatici e dei natanti da diporto, di cui all'articolo 13, quinto comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, nonché l'esercizio della locazione e noleggio per finalità ricreative nonché per gli usi turistici di carattere locale, sono disciplinate con provvedimento del direttore marittimo competente per territorio.

Art. 20.

*(Sosta delle unità da diporto in banchina)*

1. Nei porti e negli approdi turistici pubblici la competente autorità marittima stabilisce, ove possibile, le aree portuali destinate ai lavori di riparazione o di carenaggio delle unità da diporto. Le operazioni di alaggio e varo delle imbarcazioni da diporto non sono soggette a formalità amministrative.

2. Per la sosta sulle banchine, di durata superiore alle 24 ore, gli interessati richiedono l'autorizzazione all'autorità marittima locale che, in relazione alla natura dei lavori da eseguire, autorizza il periodo di stazionamento stabilendo le relative condizioni.

CAPO II

STRUTTURE RICETTIVE  
PER LA NAUTICA

Art. 21.

*(Decadenza dalla concessione)*

1. All'articolo 47 del codice della navigazione, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

«*f-bis*) per fallimento del concessionario».

Art. 22.

*(Cessione in uso degli ormeggi nei porti turistici)*

1. Dopo l'articolo 47 del codice della navigazione è aggiunto il seguente:

«Art. 47-*bis*. - *(Cessione del posto barca)*  
- 1. I concessionari di porti, approdi turistici o porzioni dei medesimi, destinati alla nautica da diporto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 47, primo comma, lettera *c*), possono cedere a terzi, a titolo oneroso, l'uso delle banchine e degli specchi acquei per l'ormeggio, definito posto barca, per un determinato periodo e comunque non superiore a quello della durata della concessione.

2. La cessione in uso del posto barca può essere effettuata in forma di quote di partecipazione ovvero, se il concessionario è una società, mediante la partecipazione azionaria.

3. Il concessionario, a garanzia dell'obbligazione assunta, deve effettuare una cauzione, in forma di fidejussione bancaria, a favore dell'utilizzatore, pari all'importo contrattuale pattuito. La relativa certificazione deve essere depositata presso l'autorità che ha assentito la concessione.

4. Alla scadenza del periodo, la cauzione è restituita al concessionario. In caso di falli-

mento del concessionario la somma è devoluta interamente all'utilizzatore.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica alle concessioni assentite agli Enti territoriali o alle società costituite in forma di capitali mista, pubblica e privata».

#### Art. 23.

##### *(Durata delle concessioni)*

1. Le concessioni demaniali marittime per la costruzione di strutture ricettive per la nautica, realizzate anche in parte su terreno di proprietà privata, collegate con le acque pubbliche marittime o interne mediante canali di comunicazione, hanno la durata di anni 50. Alla scadenza possono essere rinnovate per un ulteriore periodo non superiore a 50 anni. Al termine di tale periodo sono acquisite allo Stato.

2. I comuni costieri realizzano nell'ambito del territorio di competenza scivoli pubblici per l'alaggio e il tiro a secco delle unità da diporto trasportate a mezzo dei carrelli.

#### Art. 24.

##### *(Disposizioni fiscali)*

1. Le spese sostenute dal concessionario per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture ricettive della nautica, di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, sono detraibili nella misura del 50 per cento dell'importo delle relative fatture.

#### Art. 25.

##### *(Impianti ecologici per la nautica)*

1. I porti e gli approdi turistici destinati a servire la nautica da diporto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, sono dotati di strutture, di

mezzi e impianti per la raccolta delle acque di sentina. Le strutture e gli impianti sono realizzati nel rispetto dell'ambiente ai fini della prevenzione dell'inquinamento degli specchi acquei portuali.

#### Art. 26.

##### *(Meteorologia per la nautica)*

1. Nell'ambito del Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare è costituito l'ufficio di meteorologia per la nautica e la pesca locale, con il compito di fornire informazioni in tempo reale mediante la realizzazione di una rete costiera di comunicazioni su canale dedicato. Le informazioni meteo locali sono accessibili ai mezzi di comunicazione pubblici e privati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'ufficio è dotato di mezzi per la rilevazione dei dati meteorologici e strumenti tecnici e informatici atti a fornire, anche a distanza, notizie sulle condizioni meteo-marine locali nonché le previsioni sullo stato del mare e sulle condizioni generali riferite all'area di interesse, lungo tutte le coste del territorio nazionale.

3. All'onere della spesa derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede a carico del bilancio dello Stato.

### CAPO III

#### SEGNALAZIONE DEI PARCHI E DELLE RISERVE MARINE

#### Art. 27.

##### *(Moratoria per l'istituzione di nuovi parchi marini)*

1. I punti foranei delimitanti le aree geografiche dei parchi e riserve marine, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, entro le quali è vietata la

navigazione senza la prescritta autorizzazione devono essere individuati con mezzi e strumenti di segnalazione, internazionalmente riconosciuti. Fino a quando le aree non saranno segnalate l'istituzione di nuovi parchi e riserve marine è sospesa.

Art. 28.

*(Sanzioni)*

1. All'articolo 30 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al primo comma le parole: «sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 5.000.000» sono sostituite dalle seguenti:

«sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 2582 euro. Per le violazioni commesse per la prima volta la sanzione è ridotta alla metà.»;

*b)* al secondo comma le parole: «alla confisca delle cose, strumenti e attrezzi attraverso i quali si sia commessa la violazione» sono sostituite dalle seguenti: «al fermo amministrativo per un periodo non superiore a quindici giorni aumentato a un mese nei casi di recidività»;

*c)* dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Nelle aree marine protette sprovviste dei mezzi di segnalazione le sanzioni sono ridotte alla metà.».

